

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero .....Presidente
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. Gennaro Rotondo.....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci .....membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori Utenti (estensore)

nella seduta del 4.6.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente nel mese di dicembre 2005 stipulava con l'intermediario convenuto, in qualità di mandatario, un prestito personale mediante cessione del quinto della retribuzione mensile per un importo erogato netto pari ad euro 24.314,80 rimborsabile in centoventi rate di euro 299,00 ciascuna. In occasione della stipula venivano trattenuti euro 3.049,80 a titolo di commissioni per l'intermediario mandatario, comprese quelle dell'agente in attività finanziaria, ed euro 1.231,61 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di giugno 2009, in corrispondenza della quarantaduesima rata di rimborso, senza che al ricorrente venisse riconosciuto alcunché a titolo di rimborso di quote non maturate degli oneri corrisposti.

Veniva pertanto presentato reclamo, tramite un'associazione di categoria, chiedendo la restituzione delle commissioni versate all'intermediario e all'agente nonché dei costi assicurativi; il resistente respingeva la domanda, opponendo, per le commissioni pagate all'intermediario, che l'estinzione era avvenuta prima della comunicazione Banca d'Italia del novembre 2009, mentre – con riguardo al premio – che l'unico soggetto obbligato alla ripetizione fosse la compagnia assicurativa.

Di conseguenza veniva proposto ricorso, per il tramite un legale incaricato dall'associazione consumeristica, con il quale si chiedeva il rimborso delle commissioni di intermediazione e degli oneri assicurativi,

Il fondamento della domanda restitutoria relativa alle commissioni veniva individuato nell'art. 125 comma 2 t.u.b. e nell'art. 3 del d.m. 8 agosto 1992, come interpretati dal costante orientamento di questo Arbitro; circa gli oneri assicurativi, invece, si invocava l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/10 e le Linee Guida ABI-Ania del 2008 nonché l'orientamento dell'ABF per cui, in considerazione unitaria dell'assetto degli interessi perseguiti dalle parti, la richiesta poteva essere rivolta all'intermediario.

Parte resistente, costituitasi ritualmente mediante deposito di controdeduzioni, ricostruiva brevemente le questioni in fatto, specificando al riguardo che la commissione pagata all'agente fosse stata di euro 1.535,20 (pari al 4% del capitale nominale) e quella dallo stesso percepita in qualità di mandatario di euro 1.614,60 (pari 4,50% del capitale nominale); ciò premesso riteneva che nulla fosse dovuto rispetto a dette commissioni. Quanto agli oneri assicurativi, invece, riteneva infondata la domanda di rimborso avanzata nei propri confronti, poiché l'importo dei premi pagati al momento della conclusione del contratto, era stato integralmente versato in favore della compagnia di assicurazione; inoltre, il diritto sarebbe comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 cod.civ.

Infine, osservava che l'art. 1.6 delle condizioni generali di contratto, prevedesse che in caso di estinzione anticipata "rimarrebbe in vigore soltanto l'assicurazione sulla vita": pertanto il ricorrente continuerebbe a beneficiare del contratto di assicurazione che non cesserebbe i suoi effetti con l'estinzione del finanziamento; la richiesta di rimborso dei premi sarebbe, anche sotto questo profilo, infondata.

Chiedeva dunque il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda spiegata dal ricorrente è volta alla restituzione delle quote non maturate delle commissioni finanziarie integralmente corrisposte in favore dell'intermediario, nella sua qualità di mandatario dell'istituto erogante, ivi comprese quelle versate in favore del mediatore creditizio intervenuto nell'operazione, nonché del premio assicurativo pagato a fronte dell'adesione alla polizza assicurativa obbligatoriamente prevista dalla normativa in materia di contratti di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione mensile e operazioni assimilate.

È ormai ampia la casistica sottoposta all'esame di questo Arbitro, il quale – con giurisprudenza ormai consolidata – ha riconosciuto la sussistenza del diritto di ripetizione di detta quota, sia con riferimento alle commissioni, sia con riferimento al premio assicurativo.

Nel riconoscere la sussistenza di tale diritto, i vari arresti dell'ABF – conformemente alle disposizioni di legge e alle indicazioni della Banca d'Italia (cfr. comunicati del 2009 e del 2001) – hanno fissato anche i criteri al ricorrere dei quali questo possa trovare empirica applicazione: in particolare, sussiste il diritto al rimborso della quota non maturata delle commissioni nel caso in cui queste siano destinate a retribuire attività che per loro natura sono soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale tra le parti. In assenza di parametri normativi che identifichino la determinazione del *quantum* rimborsabile, detta valutazione è rimessa a criteri negoziali purché questi siano oggettivamente validi nell'economia del rapporto, ovvero – pur se determinati *ex post* – immuni da vizi logici o da incoerenza; in alternativa, la quantificazione degli importi da retrocedere deve essere commisurata in maniera proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto, poiché la quota delle commissioni relative a dette attività che di fatto non possono essere più svolte in favore del sovvenuto, privano della necessaria giustificazione causale il relativo spostamento patrimoniale. Ne consegue che la somma indebitamente percepita



dall'intermediario debba essere restituita (*cf.*, per questo Collegio, dec. nn. 2466; 2615; 2616/2011; 746/2012; 949/2013).

Tale *iter* argomentativo trova il proprio fondamento normativo nell'art. 125-*sexies* t.u.b., norma introdotta dalla novella del 2010, che è sostanzialmente riconoscitiva della disposizione già presente nel previgente testo dell'art. 125, comma 2, t.u.b., il quale sancisce il principio della equa riduzione del costo del finanziamento che venga estinto prematuramente rispetto al termine convenuto pattizamente.

Per l'applicazione di detto principio, lo stesso Governatore della Banca d'Italia – nell'indicare gli orientamenti agli operatori del settore della cessione del quinto – ha specificato che la formulazione delle norme contrattuali deve essere tale da far emergere con chiarezza la natura delle attività poste in essere dai soggetti appartenenti alla filiera della concessione del prestito: ciò, da un lato, al fine di garantire il più alto livello di consapevolezza in ordine ai costi connessi al finanziamento; dall'altro, ai fini che qui interessano, per poter determinare proprio l'entità della quota rimborsabile in caso di estinzione anticipata.

Dunque, in conformità a quanto già affermato da alcune pronunce di questo Arbitro, si è richiamata l'attenzione degli intermediari alla formulazione di clausole che chiaramente distinguessero le attività soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*), per loro natura ripetibili, da quelle che invece si consumano nella fase preliminare e prodromica alla concessione del prestito (*cc.dd. up front*), in quanto tali non ripetibili.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio non può mancare di rilevare che il contratto sottoscritto tra le parti presenti un certo grado di opacità, poiché per un verso – nello specchio di sintesi delle condizioni economiche – commisura unitariamente nella percentuale dell'8,50% del capitale, la commissione per l'intermediario e quella per l'eventuale agente o mediatore (*cf.* lett. C); dall'altro, invece, descrive separatamente le diverse attività compiute dal mandatario (art. 1.3.) e dal mediatore (art. 1.4.).

Con riguardo alle prime, deve rilevarsi che si tratta di una clausola che contempla eterogenee voci di spesa, riferibili sia ad attività *up front* sia attività *recurring*; quanto alle seconde, invece, non si può dubitare che esse siano invece di attività essenzialmente volte all'ottenimento del prestito, e quindi ad esso preventive.

In applicazione dei ridetti principi, dunque, dovrebbe concludersi per la sola ripetizione delle prime, in ragione della mancata chiarezza e trasparenza della relativa clausola, dovendosi invece escludere la ripetizione dell'importo corrisposto quale provvigione per il mediatore, del cui coinvolgimento non è dato dubitare sia dai riscontri documentali, sia dalle considerazioni delle parti: tuttavia, deve pure rilevarsi che riguardo all'entità di dette provvigioni nulla è specificato nel contratto, non essendo quindi identificabile la parte delle commissioni effettivamente versate in favore di detto mediatore.

L'intermediario, sul punto, si limita ad affermare in sede di controdeduzioni che detto importo sia corrispondente al 4,00% del capitale nominale e pari ad euro 1.535,20, avendo invece trattenuto per sé il restante 4,50% pari ad euro 1.614,60: di tale circostanza, tuttavia, non viene fornita alcuna prova, restando essa oggetto di una mera dichiarazione di parte, peraltro specificamente contestata dal ricorrente il quale lamenta la mancata indicazione contrattuale dei criteri di calcolo adottati per la determinazione di detta provvigione. Mette altresì conto rilevare che la somma indicata a titolo di provvigione sia superiore rispetto alla percentuale del capitale nominale, che invece corrisponde ad euro 1.435,20.

Ne deriva, pertanto, il diritto alla restituzione della quota non maturata delle commissioni per l'intermediario, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento, ma sulla base dell'intero importo delle stesse, contrattualmente fissato nell'8,50% del capitale nominale. Va, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto alla ripetizione della somma di euro 1.982,37.

Con riguardo alla restituzione della quota non maturata del premio assicurativo, l'intermediario resistente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2952, comma 2, cod. civ.

Il Collegio rileva che, come più volte affermato (*cf.*, per tutte, dec. n. 2441/2012), il diritto al rimborso del rateo non goduto relativo alla polizza assicurativa non è sottoposto al termine di prescrizione breve, il quale viene sancito dalla norma richiamata per i soli diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia, nella quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e non anche per quelli che invece sorgano sulla base di altro titolo, seppure in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione (*cf. ex multis*, per la giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3913).

In merito alla previsione contrattuale, che invece dispone la sopravvivenza dell'assicurazione sulla vita, il Collegio si limita a richiamare la propria consolidata giurisprudenza che ha chiaramente posto in luce l'esistenza di un collegamento negoziale tra polizza assicurativa e contratto di finanziamento, che realizzano (sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo) un'operazione economico-giuridica unitaria, di guisa che le vicende relative al negozio principale sono destinate a ricadere su quelle del negozio accessorio. Il contratto di assicurazione, in ragione del ridetto collegamento, devia la propria funzione economico sociale per la realizzazione di una causa concretamente ravvisabile nella copertura del rischio da mancato integrale rimborso del prestito; pertanto, una volta avvenuta l'estinzione anticipata del finanziamento, la quota del premio versato relativa alla parte residua dello stesso resta priva di giustificazione sul piano causale, determinando di conseguenza l'obbligo della sua restituzione, che grava sull'intermediario collocatore (*cf. ex multis* Collegio di Napoli, dec. nn. 2439/12, 1720/12, 746/2012, 1073/11, 359/11, 2466/11; Collegio di Roma, dec. nn. 491/2012 e 1979/2012; Collegio di Milano, dec. nn. 195/2012 e 2055/12).

Anche con riferimento a dette somme, la quantificazione della retrocessione va stabilita in attuazione di un criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento estinto in via anticipata, dovendosi riconoscere il diritto alla restituzione della somma di euro 800,55. Giova rilevare, tuttavia, che lo stesso ricorrente – tanto nel ricorso quanto nel reclamo – abbia limitato, sul punto, la domanda alla restituzione di euro 788,81: ne consegue che, in conformità al principio della domanda, va riconosciuto il diritto alla retrocessione della minor somma di euro 788,81.

Sulle somme corrisposte dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

Da ultimo, il Collegio dispone altresì che sia corrisposta una ulteriore somma, che deve ritenersi costitutiva del più complessivo ristoro economico in favore del ricorrente e non propriamente quale rifusione di spese legali in senso tecnico, equitativamente determinata in euro 200,00 in ragione dell'attività difensiva svolta dal legale cui l'associazione di categoria ha inteso affidare il mandato per lo svolgimento dei compiti relativi al presente procedimento.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.771,18, oltre interessi legali dalla data del reclamo;

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.771,18, oltre interessi legali dalla data**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza legale nella misura di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

## **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

**GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO**